



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

1.
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 3ff/A VI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

**"MODIFICA ALL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 5
MAGGIO 1999, N. 18 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED
UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE'".**

A FIRMA DEL CONSIGLIERE STEFANETTI

Bari, gennaio 2000.



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

Proposta di legge

"Modifica all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" a firma del consigliere Stefanetti.

Relazione

La presente norma non modifica nella sostanza quanto già stabilito nell'art. 5, comma 2, L.R. 5 maggio 1999 n. 18, ovvero la razionalizzazione dell'emungimento delle acque di falda ma economizza la gestione delle aziende agricole eliminando di fatto l'installazione dei contatori. Ciò è praticabile in quanto le pompe di sollevamento sono tarate per prelievi massimi e quindi non consentono di eludere i massimali preordinati dagli uffici del Genio Civile.

Bari, gennaio 2000.

Arrando Stefanetti



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

Proposta di legge

**"Modifica all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee"** a firma del
consigliere Stefanetti.

Articolo unico

1. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione , il concessionario deve installare e custodire, a proprie cure e spese, una pompa di sollevamento con portata idonea ad emungere i quantitativi indicati nell'apposita relazione tecnico-agronomica allegata alla domanda di concessione per l'estrazione delle acque sotterranee di cui al precedente art. 4.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla V Commissione

Consigliare il 13.1.2000